

Allegato 5) al Disciplinare di Gara

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO PER IL
PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2023**

Il presente documento è un facsimile che ciascun consorziato integrerà con i dati che concernono la propria specifica fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro a valle della gara.

Il presente documento ha invero lo scopo di prevedere alcune disposizioni complementari al contratto tra il singolo consorziato del CAIE e l'Appaltatore aggiudicatario dell'accordo quadro. Eventuali disposizioni che si riferiscano a forniture di energia elettrica e non di gas metano devono aversi per omesse.

Il presente documento potrà essere eventualmente integrato e/o modificato esclusivamente con il consenso congiunto della Committente e dell'Appaltatore.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: il Consorziato che aderisce all'Accordo Quadro stipulato dal CAIE;

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d'appalto;

Contratto: le norme contenute nel presente Capitolato speciale che regolano il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

Direttore per l'Esecuzione del Contratto: nominato dalla Committente per la gestione della esecuzione del Contratto.

Referente Tecnico: nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Parte o Parti: si intende per Parte ciascuno dei soggetti (Parte) o l'insieme dei soggetti (Parti) che sottoscrive il presente documento, intesi come Appaltatore o Committente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, le disposizioni di cui al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 3

Oggetto del Capitolato

Il Capitolato definisce la disciplina relativa all'affidamento della fornitura di gas metano da parte dell'Appaltatore alla Committente presso i punti di fornitura riportati nel Capitolato Tecnico (All. *sub 2* al Disciplinare di gara).

L'Appaltatore si impegna pertanto a fornire alla Committente il gas naturale per gli usi di cui al successivo articolo, che verrà somministrato presso i punti di fornitura sopra indicati.

Il gas fornito è composto da idrocarburi o miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, in conformità agli standard di qualità previsti dalla regolamentazione vigente.

Articolo 4

Importo del Contratto e Corrispettivi

Il valore del Contratto considerando i volumi indicati nell'Accordo Quadro firmato, è stimato pari ad € 4.500.000 IVA esclusa.

Tale valore potrà variare in funzione degli oneri e delle accise esclusi dal prezzo come sotto definiti. Potrà variare altresì, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto.

Si segnala doverosamente che al prezzo base andranno aggiunti gli importi dovuti, allo stato non prevedibili, delle accise e dell'IVA nonché gli oneri di trasporto che non sono comprimibili e sono inderogabili perché previsti dalla legge. Ciò implica che l'importo lordo del prezzo base di gara si accrescerà automaticamente in conseguenza di tali oneri.

Regime di declinazione del prezzo post aggiudicazione, regole per la gestione della fornitura nel corso della esecuzione del Contratto.

Nel corso della fornitura, il prezzo sarà variabile 100% base TTF ovvero i prelievi di gas saranno corrisposti secondo il valore giornaliero (MID) Heren riportato sul listino "TTF Price Assessment", pubblicato nell'Heren European Spot Gas Markets di ICIS, con la maggiorazione di uno spread fisso per l'intera durata della fornitura dal 01/10/2022 al 31/09/2023 con formula binomia con opzione di fixing, secondo la seguente formula:

Totale costo (c€) = [(Prezzo variabile(a) + Spread variabile(b)) x Quantità a prezzo variabile] + [(Prezzo Fixing (c)+ Spread Fixing (d)) x Quantità a prezzo Fixing]

NOTE:

- a) Prezzo variabile: valore giornaliero (MID) Heren del listino TTF (Day Ahead)
- b) Spread "variabile", fisso per l'intera durata della fornitura, come da offerta economica;
- c) Prezzo Fixing: valore ASK del listino TTF
- d) Spread "Fixing" fisso per l'intera durata della fornitura, come da offerta economica;

Per ottenere il prezzo medio unitario in c€/Smc occorre dividere il Totale costo (c€), sopra formulato, per la Quantità Totale in gara espressa in Smc (v. All. sub 2 - Capitolato Tecnico)

Opzione di Fixing: nel corso della fornitura, il Consorziato ha la facoltà di sostituire, fino a n.16 (sedici) volte in totale per tutta la durata della fornitura, il prezzo di modulazione del mercato spot con le condizioni disponibili per il prodotto baseload future relativo al periodo di interesse sulle piattaforme OTC (fixing);

Modalità di esercizio dell'operazione di fixing:

Il Consorziato in forma scritta potrà richiedere tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 14 e le ore 17 di ogni giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) con esclusione delle festività italiane la definizione di una copertura tramite posta elettronica ordinaria al fornitore.

Il Fornitore si impegna a quotare la migliore quotazione ASK disponibile con validità di 5 minuti e, in caso di accordo, le parti confermeranno le raggiunte intese via posta elettronica.

Il Cliente potrà fissare i propri volumi entro il penultimo giorno lavorativo antecedente il periodo oggetto dell'operazione di fixing. Il periodo oggetto delle richieste di fixing può fare riferimento all'anno, ai quarter o ai singoli mesi.

Lo Spread che si aggiunge al prezzo variabile, base listino TTF, resta fisso per l'intera durata della fornitura. Ugualmente, lo spread che si aggiunge al prezzo fixing, base listino TTF, resta fisso per l'intera durata della fornitura.

Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra profili programmati ed i profili consuntivati.

Sono da intendersi esclusi:

- servizi di rete definiti da AEEGSI;
- servizi di trasporto definiti da AEEGSI;
- imposte ed IVA;
- ogni altro onere fissato da AEEGSI.

La somma delle voci sopra elencate viene definita come “oneri passanti”, ovvero verranno addebitati in fattura senza alcun ricarico.

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell'Offerta Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell'Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all'Accordo Quadro.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo “Fatturazione e Pagamenti”.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del Contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal Contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Direttore dell'esecuzione è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del Contratto ed interfaccia nei confronti dell' Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il Direttore dell'esecuzione e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal Contratto.

La Committente inoltre ha nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare l'esecuzione del Contratto.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Direttore dell'Esecuzione rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al Contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

Articolo 6

Durata

Il Contratto ha una durata di 12 mesi come stabilito nell'Accordo Quadro sottoscritto dall'Appaltatore, indicato in premessa e sottoscritto dallo Stesso.

Più precisamente, la Fornitura ed i servizi associati dovranno pertanto essere erogati per una durata di dodici (12) mesi dal 01/10/2022 al 30/09/2023.

La durata del Contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Non è prevista una Opzione contrattuale.

Articolo 7

Penali

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal Direttore dell'Esecuzione, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 8

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettano, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Nonostante trattasi di gara privata, si fa riferimento in ogni caso all'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla Documentazione di Gara, dall'Offerta dell'Appaltatore, dal presente documento e dagli allegati in esso richiamati.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, intendendo per tali gli oneri che l'Appaltatore non ha previsto e che avrebbe dovuto prevedere sulla base del Contratto, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente documento.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al Direttore dell'Esecuzione, a mezzo pec o e-mail, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 9

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

9.1 CONTRATTI DI TRASPORTO E GESTIONE DELLA CONNESSIONE

La Committente conferisce in via esclusiva all'Appaltatore mandato di agire per conto di essa, nei confronti del Gestore della Rete cui sono connessi gli impianti e delle altre autorità di settore, per il compimento di qualsiasi atto e negozio giuridico utile per l'esecuzione della fornitura di gas metano e comunque per un efficiente approvvigionamento sul mercato dell'energia.

In particolare si dà mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per la stipula e gestione del:

- Contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) secondo quanto previsto dal Testo Integrato dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (nel seguito anche AEEGSI) per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas (TIT, Del. n. 348/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas). L'Appaltatore si impegna a stipulare il Contratto di trasporto per ogni punto di fornitura.
- Inoltre si dà mandato con rappresentanza all'Appaltatore per la stipula del Contratto per la gestione della connessione; l'Appaltatore si impegna a stipulare tale Contratto per ogni punto di fornitura.

Sarà inoltre cura dell'Appaltatore esercitare in qualità di mandatario del Committente nei confronti del distributore locale competente ogni attività relativa a servizi inerenti la connessione dei punti di fornitura, di volta in volta richiesti dalla Committente.

In riferimento a quanto sopra riportato, si specifica che:

- l'erogazione del pubblico servizio di trasporto del gas, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dal Testo integrato dell'AEEGSI e s.m.i..
- i corrispettivi per il servizio di trasmissione e di misura sono stabiliti periodicamente dall'AEEGSI e sono posti interamente a carico della Committente.
- il corrispettivo per il servizio di distribuzione, anch'esso interamente a carico della Committente, è stabilito da ciascun Distributore Locale, mediante specifiche opzioni tariffarie approvate preventivamente dall'AEEGSI.
- La Committente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per stipulare il Contratto di trasporto con il Distributore territorialmente competente.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'adempimento di tutti gli impegni assunti da parte del Distributore Locale. La Committente pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce, altresì, mandato senza rappresentanza all' Appaltatore per la stipula del Contratto di trasporto del gas nei punti di fornitura e si impegna a rilasciare all'Appaltatore tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti. L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio e a sottoscrivere in proprio nome e per conto della Committente il Contratto di Trasporto con il Distributore Locale.

- La Committente, su espressa richiesta all'Appaltatore, dovrà avere evidenza dei contratti di Dispacciamento e di Trasporto sottoscritti dall'Appaltatore stesso in proprio nome.
- Per i punti di fornitura di cui all'Art. 2 del Contratto allacciati direttamente alla rete di trasporto e per il periodo di fornitura di cui al precedente Art. 6, con riferimento a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas dell'AEEGSI (Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017), la Committente dovrà dichiarare la propria volontà o meno di avvalersi, in caso di indisponibilità del servizio di trasporto, del servizio alternativo di fornitura di gas mediante carri bombolai organizzato e attivato dal trasportatore medesimo (anche indicato come “Servizio Alternativo”), entro il 5° giorno lavorativo del mese precedente l'avvio della fornitura, e comunque entro il 2° giorno lavorativo precedente la scadenza degli adempimenti informativi nei confronti del trasportatore. Le modalità e i termini per l'organizzazione e attivazione del Servizio Alternativo, sono quelle definite dal trasportatore che le Parti si danno atto reciprocamente di conoscere e accettare. La Committente che non intenda aderire al Servizio Alternativo, o che non dichiari la propria volontà entro il termine precedente, dovrà provvedere autonomamente a organizzare ed attivare, ove necessario, il servizio alternativo di fornitura di gas in caso di indisponibilità del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dal codice di rete di pertinenza. La Committente potrà successivamente modificare la sua volontà di adesione al Servizio Alternativo, entro il 2° giorno lavorativo precedente il termine previsto dal trasportatore, nel corso del periodo di fornitura del Contratto e inoltre:
 - o per gli interventi sulla rete di trasporto con preavviso, anche in occasione dei singoli interventi di volta in volta comunicati dal trasportatore,
 - o per gli interventi sulla rete di trasporto senza preavviso o emergenze di servizio, non in occasione degli specifici interventi.

9.2 CONDIZIONI DI PRELIEVO E REVISIONE DELLA CAPACITÀ

La Committente rilascia all'Appaltatore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di fornitura, da parte del distributore locale di riferimento. Si specifica che non saranno richieste programmazione di prelievo e/o di capacità giornaliera.

La Committente si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni variazione al ciclo di normale utilizzo o eventuali sospensioni programmate per festività o altre motivazioni.

9.3 MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del gas avverrà ad un valore di pressione conforme alla normativa vigente e alle eventuali disposizioni contenute nel codice di rete di pertinenza. La consegna del gas fornito si intende effettuata ai punti di fornitura di cui all'articolo 1 del Contratto e precisamente:

- Per i punti di fornitura allacciati direttamente alla rete di trasporto ("Siti Diretti") al limite del metanodotto di proprietà del trasportatore, di norma individuato da apposito contrassegno.
- Per i punti di fornitura allacciati alla rete di distribuzione locale ("Siti Indiretti") di norma al contatore.

Da tale sezione di impianto la Committente assume l'obbligo e l'onere dell'osservanza delle norme di sicurezza previste dalle competenti autorità, esonerando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità a riguardo.

9.4 DISPONIBILITA' DEL GAS

Il gas la cui somministrazione è oggetto del Contratto sarà a disposizione della Committente senza limitazione di orario. Le eventuali riduzioni/sospensioni della capacità di consegna da parte del trasportatore e/o del distributore, si rifletteranno sulla fornitura di gas con le modalità ed i criteri stabiliti dai codici di rete adottati dal trasportatore e/o dal distributore in conformità ai criteri stabiliti dall'AEEGSI.

9.5 IMPIANTI E SICUREZZA

L'Appaltatore ed il gestore della rete di trasporto o di distribuzione locale avranno il diritto di accedere in ogni momento alle cabine di regolazione e misura relative a ciascun punto di fornitura, dandone avviso alla Committente se ciò sarà possibile.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 8 del DM 37/08, la Committente entro 30 giorni dall'allacciamento, in caso di nuova fornitura su un nuovo impianto, o dalla variazione della portata termica del gas è tenuta a consegnare all'Appaltatore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato I del D.M. n. 37/08 o copia della dichiarazione di rispondenza ugualmente prevista dallo stesso Decreto (Art.7, comma 6). Qualora la Committente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorso il termine di 70 giorni dall'avvenuto allacciamento, l'Appaltatore e/o il Distributore sospenderanno la fornitura, nel rispetto delle procedure e dei provvedimenti vigenti dell'AEEGSI.

Con riferimento alla costruzione, alla gestione ed alla manutenzione dell'impianto di misura di proprietà della Committente titolare di un Sito Diretto, il medesimo si impegna per quanto di propria competenza a porre in essere tutto quanto necessario a consentire all'Appaltatore il rispetto delle responsabilità e degli obblighi previsti nel codice di rete del trasportatore, ivi compresi gli obblighi di tempestiva comunicazione in caso di affidamento a terzi della gestione e manutenzione della stazione di misura ed in caso di proposta di modifiche all'impianto.

Nel caso di realizzazione di un nuovo punto di fornitura ovvero di incremento dell'impegno giornaliero e/o della portata oraria di un punto di fornitura esistente, rientranti nella fornitura oggetto del Contratto, saranno a carico della Committente i contributi a fondo perduto nonché tutti gli eventuali ulteriori oneri che dovessero essere richiesti dal trasportatore e/o dal distributore locale per la copertura dei costi di potenziamento della rete di metanodotti e/o della cabina di regolazione e misura. A tali importi verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto.

9.6 ERRORI DI MISURA E MANOMISSIONI

L'Appaltatore, nonché il trasportatore e/o il distributore, ed eventuali loro incaricati hanno il diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura, e potranno partecipare alle attività di misura in contraddittorio. La Committente si impegna a garantire che, in sede di effettuazione delle operazioni di misura, siano adottate le norme, procedure e linee guida emesse dal trasportatore e raccolte nel documento "Misura del Gas" allegato al codice di rete del trasportatore.

In caso di contestazione relativa alla misura e/o al gruppo di misura, la Committente nel più breve tempo possibile ne darà opportuna comunicazione all'Appaltatore, il quale provvederà ad informare il trasportatore e/o distributore locale al più presto e comunque non oltre 10gg naturali e consecutivi, fermo restando che qualora la contestazione risultasse infondata l'Appaltatore addebiterà il costo eventualmente sostenuto per la verifica come disposto dalla normativa vigente in materia ove non sostenuto già dalla Committente. Se dalla verifica del gruppo di misura dovesse risultare un accertamento di errori nella misura superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa metrologica in materia, il trasportatore e/o distributore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base alle modalità e nei tempi fissati dalla vigente normativa.

Il trasportatore e/o distributore comunicherà all'Appaltatore la ricostruzione dei consumi entro quindici giorni dall'invio del resoconto della verifica e l'Appaltatore comunicherà tali informazioni alla Committente, al più presto e comunque non oltre 10gg naturali e consecutivi. In caso di mancata opposizione da parte della Committente entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ricostruzione dei consumi, l'Appaltatore potrà accreditare o addebitare in bolletta le somme ricalcolate.

E' in ogni caso responsabilità dell'impresa di distribuzione o del soggetto abilitato alla misura l'invio della relativa documentazione comprovante la misura corretta, secondo i tempi e le modalità previste dai codici di rete adottati dal trasportatore e/o dal distributore. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi precedentemente fatturati una volta che il trasportatore o distributore avrà recepito le correzioni e le avrà validate secondo i tempi e le modalità previste dai rispettivi codici di rete, senza addebito o accredito di interessi per le Parti. Il tutto in osservanza di quanto previsto dai codici di rete del trasportatore e/o distributore e dalla normativa di Legge vigente.

9.7 APPARECCHIATURA E MISURA DEL GAS

L'unità di misura è il metro cubo alle condizioni standard (di seguito "Metro Cubo Standard" o "Sm³" o "Smc"): temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar.

La portata, il numero, l'ubicazione e la tipologia dei gruppi di misura e controllo sono stabiliti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Relativamente ai Siti Indiretti, i misuratori possono essere integrati a richiesta di una delle Parti, da idonee apparecchiature che consentono la correzione dei volumi, in funzione della temperatura e della pressione, al fine di riportare i consumi rilevati alle condizioni standard di misura sopra indicate. Gli oneri economici di tale integrazione saranno a carico della parte richiedente.

Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 367/2014/R/gas dell'AEEGSI ("Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019").

Il rilevamento della misurazione avverrà in conformità a quanto prescritto dal codice di rete di pertinenza e dalla normativa di riferimento che le Parti danno atto di conoscere e potrà comunque avvenire con cinque giorni di anticipo o di ritardo rispetto all'ultimo giorno del mese. Su richiesta della Committente saranno messi a disposizione i dati che il trasportatore o il distributore metterà a disposizione dell'Appaltatore.

Articolo 10

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 11

Fatturazione e Pagamenti

L'Aggiudicatario dovrà fornire fattura elettronica dettagliata a richiesta del Consorziato; i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di ricezione del flusso di fatturazione completo delle informazioni richieste dal Consorziato, in ogni caso entro il secondo giovedì utile decorso il termine predetto. In caso di ritardato pagamento delle fatture per motivazioni riconducibili ad esclusiva causa della Committente, all'Appaltatore sono dovuti interessi come previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Articolo 12

Invariabilità dei Prezzi

Si richiama l'articolo 106 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e le sue modifiche successive.

L'Appaltatore, con la firma del Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'Art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

Articolo 13

Cessione del credito o del Contratto

L'Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal Contratto sono regolate dall'Art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 14

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo Art. 21.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni fattura emessa, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata *pec* fornito dai singoli consorziati (inviando tale comunicazione anche alla c.a. del Direttore dell'Esecuzione del Contratto). Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il Contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sui seguenti conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto:

- CC Bancario presso Banca....., IBAN:
- CC Bancario presso Banca....., IBAN:
- CC Bancario presso Banca....., IBAN:
- CC Bancario presso Banca....., IBAN:

Ai fini di cui sopra, i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, sono :.....

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il riferimento della gara privata competitiva indetta dal CAIE, per la fornitura di gas metano dal 1/10/2022 al 30/9/2023.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo 15

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

Appaltatore:

.....
.....

Committente (*Direttore dell'Esecuzione*):

.....
.....

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente all'Appaltatore si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio dell'Appaltatore.

Articolo 16

Sicurezza Sul Lavoro

L'attività prevista dal Contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del Contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del Contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del Contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestata in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento dell'accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'Art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 18

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del Contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al Contratto.

Articolo 19

Cauzione Definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente copia della garanzia definitiva emessa contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo Quadro menzionato nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Stazione Appaltante CAIE menzionata nelle premesse, con annotazione di svincolo.

Articolo 20

Coperture Assicurative

L'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con con un massimale unico per sinistro e per anno pari ad almeno Euro 5.000.000 esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

Articolo 21

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa – Forza Maggiore

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'Art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Art. 8 "Obblighi dell'Appaltatore", Art. 9 "Modalità di

esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Art. 13 “Cessione del credito o del Contratto”, Art. 14 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Art. 16 “Sicurezza Sul Lavoro”, Art. 17 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Art. 18 “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, Art. 19 “Cauzione Definitiva”, Art. 24 “Subappalto”, Art. 26 “Responsabilità dell’Appaltatore”.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel Contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del Contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Contratto nei punti di cui agli articoli 8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal Contratto agli articoli 16,17 e 18;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. Ad integrazione della disciplina prevista dall’Art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del Contratto.

Qualora una parte, per cause di forza Maggiore, si trovi nell'impossibilità di adempiere alla totalità o a parte delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, detta parte, previa tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r di tale circostanza, sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato adempimento ai propri obblighi nel periodo in cui l'evento di forza maggiore permane in essere fermo restando l'impegno delle parti ad una rinegoziazione basata sul contemperamento dei rispettivi interessi. La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il Contratto s'intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa. Qualora l'impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile. Per cause di forza maggiore si intendono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.

Articolo 22

Recesso

Le Parti rinunciano alla facoltà di recedere dalla fornitura prima della naturale scadenza del Contratto.

Articolo 23

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del Contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, Art. 9, co. 2, Art. 13 e 14 etc.).

Articolo 24

Subappalto

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 25

Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico pubblicato sul sito della Società committente- che le Società controllate o ad Essa collegate hanno adottato - e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) pubblicato sul sito della Società nei quali sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'inosservanza dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 nonché la violazione di quelli stabiliti nel Codice Etico costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c. che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del Contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Società.

Articolo 26

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del Contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 27

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 28

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le parti del Contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche di dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi – compresa, in particolare la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati – sono curati, per conto della Società Committente dall'impresa nominata Responsabile del trattamento e che sarà comunicata dalla stessa Committente.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'Art. 7 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

-così come costituita in testa al presente atto e Responsabile del Trattamento è....., quale Responsabile della Funzione “It e Sviluppo Tecnologico” della stessa Società.

-così come costituita in testa al presente atto e Responsabile del Trattamento è....., quale Amministratore Delegato della stessa Società

Articolo 29

Foro Competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 30

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del Contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del Contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’Art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisioneS.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'Art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

Ai sensi dell'Art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 7 "Penali", Art. 11 "Fatturazione e Pagamenti", Art. 13 "Cessione del Credito o del Contratto", Art. 19 "Cauzione Definitiva", Art. 21 "Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa – Forza Maggiore", Art. 22 "Recesso", Art. 25 "Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", Art. 26 "Responsabilità dell'Appaltatore", Art. 27 "Riservatezza", Art. 29 "Foro Competente".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.